Contenuto della proposta di Regolamento sul tema del divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari nelle «aree sensibili»

Bologna, 28 novembre 2022

Alberto Masci *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*




Organizzato da:





Media partner:





Art. 3 - Definizioni

Punto 16 un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:

- a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici;
- b) un'area utilizzata prevalentemente dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- c) insediamenti umani (comunità in cui vivono e lavorano le persone), definiti secondo il livello di classificazione 1 (superfici artificiali) della versione più aggiornata del sistema CORINE (Coordination of information on the Environment) Land Cover gestito dall'AEA (a esclusione del livello 2-1.2: "Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione" e del livello 2-1.3: "Zone estrattive, discariche e cantieri")
- d) un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico;
- e) superfici non produttive ai sensi della norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Art. 3 - Definizioni

- f) un'area sensibile dal punto di vista ecologico, ossia una delle aree seguenti:
 - i) qualsiasi **area protetta** ai sensi della **direttiva 2000/60/CE**, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale ...;
 - iii) qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento SUL RIPRISTINO DELLA NATURA, ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;

Allegato IV della Direttiva 2000/60

AREE PROTETTE

- 1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:
 - i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;
 - ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
 - iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
 - v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE (1) e della direttiva 79/409/CEE (2).

Articolo 18 - Uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili

1. L'uso di tutti i prodotti fitosanitari è vietato in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse.

... Omissis ...

- 3. In deroga al paragrafo 1, un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a 60 giorni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;
 - b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive.
- 4. La **domanda** da parte di un utilizzatore professionale per il rilascio di un'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario in un'area sensibile **include le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni** di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte.

Le autorizzazioni in deroga vanno riportate su un sito web accessibile al pubblico (art. 27)

Tabella 1 - Aree ZVN per regione e incidenza % su ST, SAT e SAU

Regione	Area ZVN (Ha)	% ZVN/sup. terr	% ZVN/SAT	% ZVN/SAU
Piemonte	402.337,00	15,40	27,84	37,58
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Lombardia	814.176,48	34,12	64,70	81,80
P.A Trento	-	-	-	-
P.A Bolzano	-	-	-	-
Veneto	717.800,00	38,97	64,01	87,52
Friuli Venezia Giulia	183.144,00	23,31	50,61	80,30
Liguria	1.334,00	0,25	0,99	2,70
Emilia Romagna	661.200,00	29,88	49,32	62,82
Toscana	114.199,43	4,97	7,83	14,16
Umbria	77.171,00	9,12	13,19	22,74
Marche	118.958,70	12,23	17,72	23,96
Lazio	33.755,90	1,96	3,59	5,01
Abruzzo	11.600,00	1,07	1,76	2,67
Molise	97.895,00	21,94	36,88	48,88
Campania	158.000,00	11,56	20,32	28,07
Puglia	92.057,00	4,71	6,99	7,69
Basilicata	288.960,00	28,69	40,37	53,29
Calabria	146.550,00	9,63	19,34	28,51
Sicilia	138.012,00	5,34	9,75	11,02
Sardegna	5.500,00	0,23	0,36	0,51
Ob. CRO e phasing in*	3.239.072	16,07	25,10	37,20
Ob. CONV e phasing out**	823.579	9,77	16,52	20,24
Italia	4.062.651	14,21	22,71	31,79

^{*}Sardegna, ** Basilicata

Per il Molise e la Basilicata il dato comprende anche le superfici potenzialmente vulnerabili

Fonte: elaborazioni RRN su dati MATTM e Istat, 2007

% SAU ZVN su Tot SAU = 32% circa In alcune regioni supera l'80%

Tabella 6 – Confronto tra superficie SAU in aree Natura 2000 e superficie totale siti Natura 2000.

Regione/Prov. Aut	Superficie SAU in Natura 2000 (ha)	Superfici a terra Natura 2000(ha)	SAU Natura 2000/Totale Natura 2000 (%)
ABRUZZO	88.802	387.084	22,9
BASILICATA	43.389	171.104	25,4
CALABRIA	80.443	289.805	27,8
CAMPANIA	89.191	373.030	23,9
EMILIA ROMAGNA	59.476	265.699	22,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	16.580	146.967	11,3
LAZIO	126.477	398.034	31,8
LIGURIA	10.762	139.959	7,7
LOMBARDIA	87.475	373.534	23,4
MARCHE	37.409	141.592	26,4
MOLISE	38.149	118.724	32,1
PIEMONTE	91.277	403.862	22,6
PUGLIA	216.944	402.542	53,9
SARDEGNA	187.926	452.366	41,5
SICILIA	191.625	469.847	40,8
TOSCANA	42.526	320.783	13,3
TR. P.A. BOLZANO	27.029	149.931	18,0
TR. P.A. TRENTO	24.862	176.217	14,1
UMBRIA	28.512	130.094	21,9
VALLE D'AOSTA	12.879	98.952	13,0
VENETO	66.075	414.308	15,9
TOTALE	1.567.808	5.824.434	26,9

Fonte: Elaborazioni della Rete Rurale Nazionale - Progetto CREA 23.1 Biodiversità, Natura 2000 e aree protette su dati SIN-AGEA 2018.

Iter di discussione aree sensibili

- 11 e 12 ottobre 2022 riunione WP inizio trattazione argomento;
- 25 ottobre 2022 questionario sulle aree sensibili;
- 3 novembre 2022 riunione WP prosecuzione trattazione argomento;
- 7 novembre 2022 Technical meeting (on-line);
- 10 novembre deadline per la restituzione dei questionari compilati;
- 25 novembre 2022 riunione WP invio posizione italiana in merito alle aree sensibili e restituzione del questionario compilato

Quali modifiche proporre alla lettera f)?

- A) L'esclusione dalle «aree sensibili» di:
 - punto iv) della DQA (**ZVN**)
 - punto v) della DQA (siti N2000).
 - Le aree che saranno individuate nell'ambito del regolamento sul «<u>ripristino della natura</u>» come sensibili agli impollinatori
- B) Superfici non produttive lettera e) punto 16 (BCAA8)

In sostanza, la disciplina dell'uso dei PF ai sensi dell'articolo 18 non deve riguardare le aree agricole.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Alberto Masci

a.masci@politicheagricole.it